Il Ministro della Difesa

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli articoli 250 e 251 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 219, così come riassettato dagli articoli da 59 a 64 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI" ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il verbale dell'Assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), svoltasi a Roma il 3 luglio 2010, nel corso della quale è stato deliberato il nuovo Statuto dell'ente;

VISTA la deliberazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) n. 147 del 6 giugno 2011, relativa all'approvazione, ai fini sportivi, del citato nuovo Statuto dell'UITS;

DECRETA:

E' approvato lo Statuto dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), composto da 78 articoli, allegato al presente decreto.

Roma, 15 NOV. 2011

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA DIFESA

ROMA 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 350UXC0011

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

STATUTO

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

STATUTO

Titolo I

Capo I

Principi generali

Art. 1 – Natura dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

Art. 2 – Fini dell'U.I.T.S.

Art. 3 – Attuazione dei fini.

Art. 4 – Efficacia dello Statuto e delle deliberazioni dell'U.I.T.S.

Art. 5 – Sede e durata.

Titolo II

Capo I

Organizzazione

Sezione I Organizzazione dell'U.I.T.S.

Art. 6 – Assetto organizzativo dell'U.I.T.S.

Art. 7 – Organi centrali.

Art. 8 – Organi periferici.

Art. 9 – Organi di Giustizia.

Sez. II

Organi centrali

Art. 10 – Assemblea Nazionale.

Art. 11 – Composizione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 13 – Costituzione dell'Assemblea Nazionale e validità delle deliberazioni.

Art. 14 – Diritto di voto in assemblea.

Art. 15 – Elettorato attivo.

Art. 16 – Elettorato passivo.

Art. 17 – Presidente Nazionale.

Art. 18 – Consiglio Direttivo dell'UITS.

Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo dell'UITS.

Art. 20 – Consiglio di Presidenza.

Art. 21 – Collegio dei revisori dei conti dell'UITS.

Sez. III

Organi periferici

Art. 22 – Comitato regionale.

Art. 23 – Assemblea Regionale.

Art. 24 – Presidente del Comitato Regionale.

Art. 25 – Consiglio Regionale.

Art. 26 – Delegati regionali.

Art. 27 – Comitati provinciali.

Art. 28 – Delegati provinciali.

Art. 29 – Norma di chiusura.

Sez. IV

Organi di giustizia

Art. 30 – Giustizia sportiva.

Art. 31 – Procuratore federale.

Art. 32 – Giudice Unico sportivo.

Art. 33 – Commissione di Disciplina.

Art. 34 – Commissione di Disciplina d'Appello.

Art. 35 – Disposizioni generali sui giudici sportivi.

Capo II

Altri organismi dell'organizzazione

Art. 36 – Consulta dei Presidenti Regionali.

Art. 37 – Segreteria generale.

Art. 38 – Segretario Generale.

Capo III

Disposizioni comuni ai vari organi

Art. 39 – Durata delle cariche e decadenza degli organi dell'U.I.T.S.

Art. 40 – Incompatibilità.

Art. 41 – Gratuità delle cariche.

Titolo III

Capo I

Attività istituzionale e rapporti con le Sezioni T.S.N.

Art. 42 – Sezioni T.S.N.

Art. 43 – Costituzione delle Sezioni T.S.N.

Art. 44 – Poligoni di tiro delle Sezioni T.S.N.

Art. 45 – Statuto delle Sezioni T.S.N.

Art. 46 – Iscritti alle Sezioni T.S.N.

Art. 47 – Entrate delle Sezioni T.S.N.

Titolo IV

Capo I

Attività sportiva

Art. 48 – Attività e discipline sportive.

Capo II

Affiliazione

Art. 49 – Affiliazione all'U.I.T.S. delle Sezioni T.S.N. e dei Gruppi Sportivi.

Art. 50 – Diritti ed obblighi degli affiliati.

Art. 51 – Cessazione della affiliazione all'U.I.T.S.

Capo III

Tesseramento

Art. 52 – Tesseramento e vincolo sportivo.

Art. 53 – Categorie di tesserati.

Art. 54 – Presidente onorario e soci onorari dell'UITS.

Art. 55 – Diritti ed obblighi dei tesserati.

Art. 56 – Cessazione del tesseramento.

Capo IV
Gruppi sportivi

Art. 57 – Gruppi sportivi.

Art. 58 – Gruppi sportivi militari.

Titolo V
Capo I
Giustizia sportiva

Art. 59 – Vincolo di Giustizia.

Art. 60 - Clausola Compromissoria.

Art. 61 – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Art. 62 - Norme comuni allo svolgimento dei giudizi sportivi federali.

Art. 63 – Provvedimenti cautelari.

Art. 64 – Esecutorietà delle decisioni di primo grado.

Art. 65 – Provvedimenti di clemenza.

Art. 66 – Disposizioni speciali in materia di Doping e di Etica Sportiva.

Capo II
Infrazioni disciplinari e sanzioni

Art. 67 – Infrazioni disciplinari.

Art. 68 – Sanzioni disciplinari.

Titolo VI
Capo I
Patrimonio e gestione finanziaria dell'UITS

Art. 69 – Patrimonio.

Art. 70 – Entrate dell'UITS.

Art. 71 – Amministrazione e contabilità.

Art. 72 – Esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci.

Capo II
Norme transitorie e finali

Art. 73 – Medaglie e diplomi di benemerenza.

Art. 74 – Regolamenti.

Art. 75 – Modifiche allo Statuto.

Art. 76 – Segni distintivi dell'U.I.T.S. e delle Sezioni T.S.N.

Art. 77 – Entrata in vigore e abrogazione del precedente Statuto.

Art. 78 – Norma transitoria.

Titolo I
Capo I
Principi generali

Art. 1
(Natura dell'Unione italiana tiro a segno)

1. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito "UITS" o "Unione", è ente pubblico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 e dell'articolo 59 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, emanato con del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito "regolamento".

2. L'UITS è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni. Essa è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito "CONI", sotto la cui vigilanza è posta.

3. L'UITS informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e imparzialità, ed è dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria nei limiti delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano e svolge la propria attività senza scopo di lucro. L'attività sportiva è svolta in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico, di seguito "CIO", e del CONI, del quale accetta incondizionatamente le norme sportive antidoping.

4. L'UITS aderisce, in quanto esclusiva organizzatrice dello sport del tiro a segno in Italia, all'*International shooting sport federation*, di seguito "ISSF", ai cui indirizzi conforma la propria attività. Ne accetta e applica i regolamenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano e con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 2
(Fini dell'UITS)

1. L'UITS persegue i propri fini anche per il tramite delle Sezioni di tiro a segno nazionale, di seguito Sezioni TSN, di cui all'articolo 42. Essa:
   a) promuove l'istruzione, la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno con arma a fuoco o con arma o strumento ad aria compressa, provvedendo a propagandare lo sport del tiro a segno e a disciplinare e regolamentare lo svolgimento dello stesso e delle attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi;
   b) cura la preparazione degli atleti tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale e olimpica, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;
   c) vigila e coordina le attività istituzionali delle Sezioni TSN, in particolare per quel che attiene ai rapporti con i Ministeri vigilanti e gli altri enti pubblici, presso i quali rappresenta i loro interessi;
   d) promuove l'adozione di regolamenti e di prassi uniformi presso tutte le Sezioni TSN per l'addestramento al tiro di coloro per i quali la legge prevede l'iscrizione obbligatoria e degli iscritti volontari, per la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché per il rilascio delle relative certificazioni per gli usi di legge su specifica modulistica, anche elettronica, predisposta dall'Unione stessa;

e) vigila sull'attività sportiva delle Sezioni TSN, anche ai fini della loro affiliazione al CONI, tramite la stessa UITS, dei Gruppi sportivi propri affiliati e dei rispettivi iscritti;

f) regola l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi a fuoco di prima categoria con specifiche direttive tecniche e, d'intesa con il Ministero della difesa, l'uso degli impianti per le armi a fuoco di categoria superiore alla prima.

Art. 3
(Attuazione dei fini)

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 2, l'UITS, tra l'altro:
   a) promuove ogni utile riforma delle normative di settore e, su richiesta dei competenti enti e amministrazioni, partecipa ai lavori di predisposizione di nuove norme o di modifica di quelle esistenti in materia di tiro a segno e armi;
   b) rilascia pareri e formula proposte volte a favorire la diffusione dello sport del tiro a segno;
   c) presta assistenza e consulenza a favore delle Sezioni TSN, ferma, in ogni caso, la loro autonomia amministrativa e gestionale;
   d) realizza ogni utile iniziativa di comunicazione e promozionale, avente ad oggetto l'attività e la cultura del tiro e dell'uso sportivo delle armi;
   e) può aderire a enti, nazionali o internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
   f) svolge ogni utile attività connessa o affine a quelle sopra elencate, compie tutti gli atti e conclude tutti i contratti utili o necessari per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 4
(Efficacia dello Statuto e delle deliberazioni dell'UITS)

1. Le Sezioni TSN, i Gruppi sportivi, i rispettivi iscritti e i tesserati all'UITS, ferme restando le disposizioni del regolamento, sono soggetti al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo dell'UITS e, per l'attività sportiva, dal CONI.

Art. 5
(Sede e durata)

1. L'UITS ha sede in Roma e ha durata illimitata.

Titolo II
Capo I
Organizzazione
Sezione I
Organi dell'UITS

Art. 6
(Assetto organizzativo dell'UITS)

1. L'UITS è organizzata in una struttura centrale e in articolazioni periferiche.
2. Presso la struttura centrale sono istituiti gli organi di giustizia sportiva.

Art. 7
(Organi centrali)

1. Sono organi centrali dell'UITS:
   a) l'Assemblea nazionale;
   b) il Presidente nazionale;
   c) il Consiglio direttivo dell'UITS;
   d) il Consiglio di presidenza;
   e) il Collegio dei revisori dei conti dell'UITS.

Art. 8
(Organi periferici)

1. Costituiscono struttura periferica dell'UITS:
   a) i Comitati regionali, comprendenti:
      1) le Assemblee regionali;
      2) i Presidenti dei Comitati regionali;
      3) i Consigli regionali;
   b) i Delegati regionali;
   c) i Comitati provinciali;
   d) i Delegati provinciali.

Art. 9
(Organi di giustizia)

1. Sono organi di giustizia sportiva dell'UITS, di cui all'articolo 6, comma 2:
   a) il Giudice unico sportivo;
   b) la Commissione di disciplina;
   c) la Commissione di disciplina d'appello;
   d) il Procuratore federale.

Sezione II
Organi centrali

Art. 10
(Assemblea nazionale)

1. L'Assemblea nazionale:
   a) delibera in ordine alle politiche e agli indirizzi generali, strategici e di pianificazione dell'attività istituzionale e sportiva dell'Unione, nonché alle relative verifiche, del quadriennio olimpico;
   b) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
   c) delibera su qualsiasi argomento interessante l'attività dell'Unione, su tutte le materie di sua competenza a essa sottoposte dal Consiglio direttivo dell'UITS e sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea;
   d) su proposta del Consiglio direttivo dell'UITS, approva il conto consuntivo dell'Unione e la relazione dello stesso Consiglio direttivo sulle attività svolte nell'anno precedente.

2. L'Assemblea nazionale, in seduta elettorale, elegge:
   a) il Presidente nazionale;

b) i membri del Consiglio direttivo dell'UITS;
c) un componente effettivo e uno supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16.

3. Le operazioni di voto relative all'elezione dei componenti del Consiglio direttivo dell'UITS hanno inizio solo dopo l'ultimazione dello scrutinio relativo all'elezione del Presidente nazionale.

4. L'Assemblea nazionale può nominare, su proposta del Consiglio direttivo dell'UITS, un Presidente onorario e uno o più Soci onorari a vita fra coloro che si siano distinti per particolari meriti o benemerenze acquisite a favore dell'Unione.

Art. 11
(Composizione dell'Assemblea nazionale)

1. L'Assemblea nazionale è composta da:
a) Presidenti delle Sezioni TSN;
b) rappresentanti dei Gruppi sportivi;
c) un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle Sezioni TSN che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei Gruppi sportivi in rappresentanza degli atleti e dei tecnici. Le modalità di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi sono stabilite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto adottato dal Consiglio direttivo dell'UITS.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto:
a) il Presidente nazionale;
b) il Presidente onorario;
c) i componenti del Consiglio direttivo dell'UITS;
d) il Segretario generale;
e) i membri del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS;
f) il Procuratore federale;
g) i Presidenti della Commissione di disciplina e della Commissione di disciplina d'appello;
h) i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati regionali.

3. Il Presidente nazionale può invitare a partecipare alle Assemblee non elettorali, senza diritto di voto, le persone di cui ritenga opportuna la presenza.

Art. 12
(Convocazione dell'Assemblea nazionale)

1. L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente nazionale, previa delibera del Consiglio direttivo dell'UITS, mediante comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata, ovvero tramite posta elettronica certificata, agli aventi diritto al voto, presso la Sezione TSN o il Gruppo sportivo di appartenenza, e agli altri soggetti aventi diritto a prendervi parte senza diritto di voto, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

2. In caso di impedimento permanente o di decesso del Presidente nazionale, l'Assemblea nazionale è convocata dal Vice Presidente o, in assenza, dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti alle elezioni per il rinnovo delle cariche, entro 60 giorni dal verificarsi dell'impedimento e deve aver luogo nei successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche.

3. La convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno che saranno trattati dall'Assemblea nonché il giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa si terrà e l'indicazione dei voti plurimi assegnati a ciascun avente diritto. La convocazione deve contenere, altresì,

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della Assemblea in seconda convocazione, che deve essere fissata non prima di 24 ore dalla Assemblea in prima convocazione.

4. L'Assemblea nazionale è convocata in seduta ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare sugli argomenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *c*) e *d*).

5. L'Assemblea nazionale è convocata in seduta straordinaria su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo dell'UITS, ovvero su richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, di almeno la metà più una delle Sezioni TSN e dei Gruppi sportivi aventi diritto al voto che rappresentino almeno un terzo dei voti totali. In tale ipotesi l'Assemblea deve essere convocata e avere luogo entro i 90 giorni successivi alla richiesta. L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata, altresì, allorquando occorra deliberare su modifiche del presente Statuto.

6. L'Assemblea nazionale è convocata in seduta elettorale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dello svolgimento dei Giochi olimpici estivi per il rinnovo degli organi centrali, nonché ogniqualvolta si renda necessario procedere al rinnovo degli organi elettivi secondo le previsioni del presente Statuto.

7. L'Assemblea, sia in seduta straordinaria che elettorale, può essere convocata nella stessa sede e data di quella ordinaria.

Art. 13

(Costituzione dell'Assemblea nazionale e validità delle deliberazioni)

1. L'Assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno i tre quinti del totale dei voti a essi spettanti a qualsiasi titolo.

2. L'Assemblea nazionale è validamente costituita in seconda convocazione, in seduta ordinaria, qualunque sia il numero degli intervenuti, in seduta straordinaria ed elettorale con l'intervento di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del totale dei voti a essi spettanti a qualsiasi titolo. Per la sola Assemblea in seduta elettorale è prevista, altresì, una terza convocazione nella quale l'Assemblea sarà validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti a essi spettanti a qualsiasi titolo.

3. La verifica dei poteri è affidata a una Commissione di tre membri, nominata con delibera del Consiglio direttivo dell'UITS tra i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS e quelli delle Commissioni di disciplina che non siano candidati alle cariche elettive sulle quali l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi, la quale verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e il raggiungimento dei prescritti quorum costitutivi e deliberativi. Alla Commissione per la verifica dei poteri sono, altresì, affidati i compiti relativi allo scrutinio dei voti espressi in Assemblea.

4. L'Assemblea elegge, tra i propri componenti, anche per acclamazione, il Presidente dell'Assemblea, cui spetta la direzione dei lavori dell'Assemblea, e un Vice Presidente che lo coadiuva e che, occorrendo, lo sostituisce.

5. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario generale.

6. L'Assemblea nazionale delibera, sia in seduta ordinaria che straordinaria, a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti in Assemblea, salvo che per le modifiche del presente Statuto, disciplinate dall'articolo 75, e negli altri casi previsti dal presente Statuto.

7. Le votazioni hanno luogo, secondo quanto disposto dal Presidente dell'Assemblea anche in ragione della natura dell'argomento trattato, con voto segreto, per appello nominale o per alzata di mano soggetta a controprova tramite appello nominale nei casi in

cui non possa agevolmente essere stabilita la maggioranza espressa con tale modalità di voto. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria per l'elezione degli organi dell'UITS e in ogni altro caso in cui sia avanzata richiesta in tal senso da almeno il 30% degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Art. 14
(Diritto di voto in Assemblea)

1. Hanno diritto di voto in Assemblea i Presidenti di Sezioni TSN, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi e i rappresentanti dei Gruppi sportivi le cui Sezioni TSN e Gruppi sportivi di appartenenza risultino costituiti e affiliati all'UITS da almeno 12 mesi alla data di svolgimento dell'Assemblea e che in tale periodo hanno svolto attività istituzionale e che, alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva dell'Unione.

2. I Presidenti di Sezione TSN in caso di impedimento, possono delegare alla partecipazione in Assemblea uno dei membri in carica dei rispettivi Consigli direttivi, ovvero, i Presidenti di Sezioni TSN della medesima regione di appartenenza o, in loro assenza, i consiglieri in carica che li sostituiscono.

3. I rappresentanti dei Gruppi sportivi possono delegare alla partecipazione in Assemblea solo un tesserato del proprio Gruppo sportivo di appartenenza e non possono ricevere deleghe in rappresentanza di altri Gruppi sportivi o di Sezioni TSN.

4. Ciascun rappresentante di Sezione TSN può essere portatore in Assemblea, oltre a quella derivante dalla appartenenza alla propria Sezione TSN:
   a) di una sola delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Sezioni TSN e Gruppi sportivi votanti;
   b) due deleghe fino a 200 votanti;
   c) tre deleghe fino a 500 votanti;
   d) quattro deleghe fino a 1000 votanti;
   e) cinque deleghe oltre 1000 votanti.

5. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi devono partecipare direttamente alle assemblee e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

6. Il Presidente nazionale, i componenti del Consiglio direttivo dell'UITS e quelli del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS, i Presidenti della Commissione di disciplina e della Commissione di disciplina d'appello, il Procuratore federale, il Segretario generale, nonché i candidati alle cariche elettive dell'Unione, non possono rappresentare in Assemblea alcuna Sezione TSN, né direttamente né per delega.

7. La delega, espressa in forma scritta, deve chiaramente indicare e individuare il soggetto delegante, quello delegato, le loro rispettive qualità, e fare espresso riferimento all'Assemblea per la quale la delega è conferita.

8. Salvo quanto previsto nei commi 9, 10, 11 e 12, ai Presidenti delle Sezioni TSN spetta un voto quali rappresentanti delle attività istituzionali della Sezione TSN di appartenenza e un voto per le attività sportive, agonistiche o amatoriali, eventualmente svolte dalla medesima Sezione TSN; ai rappresentanti dei Gruppi sportivi e ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi spetta un singolo voto.

9. Le Sezioni TSN e i Gruppi sportivi affiliati che si siano particolarmente distinti nell'attività agonistica hanno diritto a esprimere, in aggiunta al voto base, un voto plurimo calcolato in ragione dei risultati agonistici raggiunti secondo le seguenti disposizioni:
   a) in base alla classifica nazionale degli affiliati, determinata dai risultati conseguiti dai tiratori nell'ultimo anno sommata con la classifica nazionale dell'anno precedente, sono attribuiti i seguenti voti plurimi:

1) n. 6 voti agli affiliati classificatisi dal 1° al 10° posto;
2) n. 5 voti agli affiliati classificatisi dal 11° al 25° posto;
3) n. 4 voti agli affiliati classificatisi dal 26° al 45° posto;
4) n. 3 voti agli affiliati classificatisi dal 46° al 75° posto;
5) n. 2 voti agli affiliati classificatisi dal 76° al 120° posto;
6) n. 1 voto agli affiliati classificatisi dal 121° posto in poi;

b) in base ai titoli individuali conseguiti nelle competizioni internazionali ufficiali, sono attribuiti i seguenti voti plurimi:
1) n. 3 voti agli affiliati il cui tiratore ha conseguito il titolo di Campione olimpico nella ultima edizione dei Giochi olimpici;
2) n. 2 voti agli affiliati il cui tiratore è Campione mondiale in carica nelle discipline ISSF;
3) n. 1 voto agli affiliati il cui tiratore è Campione europeo in carica nelle discipline ISSF.

10. I voti plurimi sono così ripartiti:
a) 70% al Presidente della Sezione TSN o al rappresentante del Gruppo sportivo;
b) 20% al rappresentante degli atleti;
c) 10% al rappresentante dei tecnici sportivi.

Nell'assegnazione dei voti plurimi si tiene conto anche delle porzioni decimali di voto. In ogni caso il numero di voti plurimi assegnati a una Sezione TSN o a un Gruppo sportivo non può essere superiore a 12.

11. In previsione dell'Assemblea sarà stilata, a cura della Segreteria generale, una graduatoria delle Sezioni TSN in ragione degli importi delle quote di iscrizione alle Sezioni stesse spettanti all'Unione, così come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente l'Assemblea. Sulla base di tale graduatoria, ordinata in modo che al primo posto corrisponda la maggiore contribuzione, saranno assegnati:
a) n. 2,5 voti ai Presidenti delle Sezioni TSN che risultino posizionate nella graduatoria di cui sopra dalla prima alla ventesima posizione;
b) n. 2 voti ai Presidenti delle Sezioni TSN che risultino posizionate nella graduatoria di cui sopra dalla ventunesima alla ottantesima posizione;
c) n. 1,5 voti ai Presidenti delle Sezioni TSN che risultino posizionate nella graduatoria di cui sopra dalla ottantunesima alla centosessantesima posizione;
d) n. 1 voto ai Presidenti delle Sezioni TSN che risultino posizionate nella graduatoria di cui sopra dalla centosessantunesima posizione in poi

12. Non è consentita la partecipazione all'Assemblea dei Presidenti di Sezioni TSN o dei rappresentanti dei Gruppi sportivi il cui mandato sia scaduto o che non abbiano versato all'Unione le quote di affiliazione o di riaffiliazione, nonché di coloro cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare di sospensione dall'attività federale in corso di esecuzione.

Art. 15
(Elettorato attivo)

1. Per la elezione del Presidente nazionale, dei componenti elettivi del Collegio dei revisori di conti dell'UITS e per la nomina del Presidente onorario il diritto di voto è riconosciuto a tutti gli aventi diritto al voto in Assemblea a norma del presente Statuto.

2. Per la elezione dei membri del Consiglio direttivo dell'UITS il diritto di voto è riconosciuto:
a) ai soli Presidenti delle Sezioni TSN e ai rappresentanti dei Gruppi sportivi per la elezione degli otto Consiglieri rappresentanti le Sezioni TSN e i Gruppi sportivi;
b) ai soli rappresentanti degli atleti per la elezione dei tre Consiglieri in rappresentanza degli atleti, tra i quali deve essere garantita la presenza di esponenti di entrambi i sessi;

c) ai soli rappresentanti dei tecnici sportivi per la elezione del Consigliere rappresentante dei tecnici sportivi.

3. Ciascun elettore esercita il proprio diritto al voto con voto singolo o plurimo nella misura allo stesso riconosciuta in forza delle previsioni del presente Statuto.

4. Per esercitare il diritto al voto gli elettori devono essere cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione Europea e aver raggiunto la maggiore età.

Art. 16
(Elettorato passivo)

1. Possono accedere alle cariche elettive dell'Unione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
   a) siano cittadini italiani e abbiano raggiunto la maggiore età;
   b) siano tesserati UITS da almeno due anni alla data di svolgimento dell'Assemblea.

2. Per accedere alla carica di Consigliere UITS in rappresentanza degli atleti o dei tecnici sportivi, fermo restando quanto previsto al comma 1, occorre essere rispettivamente atleti o tecnici sportivi in attività ovvero, in alternativa al possesso del requisito di cui al comma 1, lettera *b*) essere stati tesserati UITS per almeno due anni nell'ultimo decennio e aver preso parte a competizioni di livello nazionale o regionale di una qualunque disciplina sportiva riconosciuta dall'Unione, per i tecnici sportivi è altresì necessario il loro inserimento nello specifico albo tenuto dall'Unione stessa.

3. Per accedere alla carica di componente elettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS occorre essere iscritti al registro dei revisori contabili. I componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'UITS possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati UITS.

4. Sono ineleggibili:

   a) coloro che traggono la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un'attività commerciale, industriale, artigianale collegata all'attività dell'Unione;
   b) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;
   c) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori a un anno, da parte dell'Unione, di Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
   d) coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

5. Per accedere alle cariche elettive dell'UITS, chiunque sia interessato e abbia i requisiti richiesti dal presente Statuto, deve presentare la propria candidatura secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Non è ammessa la candidatura contestuale a più cariche.

6. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza dalla carica. Il candidato ad assumere una carica in un organo dell'UITS, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva formale informazione al Consiglio direttivo dell'UITS dell'esistenza o della sopravvenienza di una causa di decadenza dall'incarico al fine dell'adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.

Art. 17
(Presidente nazionale)

1. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'UITS.

2. Il Presidente nazionale è responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti a esso affidati dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Presidente nazionale presiede, altresì, il Consiglio direttivo dell'UITS e il Consiglio di Presidenza. Esso è eletto dall'Assemblea nazionale ed è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente nazionale è coadiuvato da un Vice Presidente nazionale, designato dal Consiglio direttivo dell'UITS, scelto tra i propri membri eletti dai Presidenti delle Sezioni TSN e dai rappresentanti dei Gruppi sportivi, e nominato con decreto del Ministro della difesa.

4. Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del *quorum* richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del *quorum* della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.

5. Il Presidente nazionale:
   a) convoca, previa deliberazione del Consiglio direttivo dell'UITS e negli altri casi previsti dal presente Statuto, l'Assemblea nazionale;
   b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo dell'UITS e del Consiglio di Presidenza formulandone l'ordine del giorno, tenuto conto, ove lo ritenga opportuno, anche delle eventuali richieste dei Consiglieri;
   c) convoca, almeno una volta l'anno e previa deliberazione del Consiglio direttivo dell'UITS, la Consulta dei Presidenti regionali;
   d) quando motivi di necessità e urgenza non consentano il tempestivo intervento del Consiglio direttivo dell'UITS o quello, anche in via d'urgenza, del Consiglio di Presidenza ai sensi dell'articolo 20, può adottare, in via straordinaria, provvedimenti provvisori di competenza dello stesso Consiglio direttivo. Tali provvedimenti d'urgenza devono essere sottoposti al Consiglio direttivo nella prima riunione utile, successiva alla loro adozione, per la loro ratifica. In caso di mancata ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente nazionale, gli stessi perdono efficacia. Il Consiglio direttivo può comunque regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti d'urgenza non ratificati;
   e) esercita ogni utile attività in esecuzione delle deleghe ricevute dal Consiglio direttivo dell'UITS;
   f) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio direttivo dell'UITS e del Consiglio di Presidenza;
   g) convoca e affida incarichi alle commissioni, istituite secondo le previsioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione, o ai singoli membri che le compongono;
   h) può affidare singoli incarichi ai componenti del Consiglio direttivo dell'UITS;
   i) può richiedere al Procuratore federale lo svolgimento di indagini su presunti illeciti o violazioni di norme;
   l) ha facoltà, sentito il Consiglio direttivo dell'UITS, di concedere la grazia nei modi e nei casi previsti dall'articolo 65.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente nazionale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente nazionale nominato secondo le previsioni di cui all'articolo 18.

Art. 18
(Consiglio direttivo dell'UITS)

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'Assemblea nazionale tra i tesserati, e nominati dal Ministro della difesa. Dei Consiglieri, otto sono eletti dai Presidenti delle Sezioni TSN e dai rappresentanti dei Gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente nazionale almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente nazionale deve convocare senza indugio il Consiglio direttivo qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno Consiglieri. La convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno che saranno trattati dal Consiglio direttivo, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la riunione avrà luogo.

3. Nella sua prima riunione, il Consiglio direttivo designa il Vice Presidente nazionale e nomina il Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 20.

4. In assenza del Presidente nazionale le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Vice Presidente nazionale e, in sua assenza, dal Consigliere che, tra quelli presenti, ha ricevuto il maggior numero di voti alle elezioni per il rinnovo delle cariche.

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

6. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti intervenuti e presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede il Consiglio.

7. Alle riunioni del Consiglio direttivo devono essere invitati e hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS. Il Presidente invita a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante dei Gruppi sportivi di cui al successivo articolo 58, qualora siano all'ordine del giorno questioni attinenti i Gruppi sportivi stessi, nonché ogni soggetto la cui presenza ritenga utile o necessaria in relazione agli specifici argomenti all'ordine del giorno.

8. I Consiglieri assenti ingiustificati per quattro riunioni del Consiglio direttivo anche non consecutive in un anno sono dichiarati decaduti dall'incarico con provvedimento del Consiglio direttivo.

9. Funge da segretario del Consiglio direttivo il Segretario generale.

Art. 19
(Attribuzioni del Consiglio direttivo dell'UITS)

1. Il Consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attività istituzionali e sportive svolte dall'Unione, quali stabilite nel presente Statuto e dalle norme di legge e regolamentari che le disciplinano.

2. Il Consiglio direttivo:
   a) adotta i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

b) elabora i programmi dell'attività dell'Unione e ne dispone, per quanto di sua competenza, l'attuazione;
c) amministra i fondi e il patrimonio dell'Unione;
d) delibera l'indizione dell'Assemblea nazionale;
e) predispone e approva il bilancio preventivo;
f) predispone il conto consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente da presentare all'Assemblea nazionale per l'approvazione e la successiva trasmissione al CONI e al Ministero della difesa;
g) stabilisce la quota annua di affiliazione delle Sezioni TSN e dei Gruppi sportivi;
h) delibera gli importi delle quote, dei contributi e delle tasse dovute alle Sezioni TSN e all'Unione non demandati alla determinazione di altri soggetti da leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'UITS, del Tiro a segno nazionale e delle Federazioni sportive nazionali;
i) vigila sull'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti adottati in conformità alle sue previsioni;
l) propone all'Assemblea nazionale le modifiche del presente Statuto che dovessero ritenersi necessarie;
m) predispone i modelli di Statuti che devono essere adottati dalle Sezioni TSN e ne propone le modifiche;
n) adotta il regolamento di attuazione del presente Statuto;
o) adotta, secondo le vigenti previsioni di legge, il regolamento generale di organizzazione dell'Unione, in conformità alla sua natura di ente pubblico, e ogni altro regolamento necessario a disciplinarne l'attività, trasmettendoli, nei casi previsti dalla legge, ai Ministeri vigilanti e agli altri enti eventualmente competenti per l'approvazione;
p) adotta il regolamento di contabilità ispirato a principi civilistici. Il predetto regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
q) adotta i modelli di regolamento disciplinanti le operazioni di tiro, gli incarichi e le funzioni del personale a queste preposto;
r) regolamenta l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi a fuoco di prima categoria tramite apposite direttive tecniche e, d'intesa con il Ministero della difesa, l'uso degli impianti per le armi a fuoco di categoria superiore alla prima;
s) attribuisce, per motivate esigenze e secondo le vigenti previsioni di legge, incarichi di collaborazione a esperti delle materie di competenza istituzionale;
t) adotta il programma sportivo federale annuale;
u) adotta le disposizioni di attuazione del tesseramento e della affiliazione;
v) nomina il Segretario generale;
z) nomina e revoca, nei casi previsti dal presente Statuto, i Delegati regionali, nonché, sentito il parere del competente Comitato regionale, i Delegati provinciali;
aa) nomina i componenti degli Organi di giustizia, per i quali è esclusa la revoca anticipata;
bb) istituisce le Commissioni tecniche e quelle consultive necessarie per una migliore e più efficace gestione delle attività istituzionali e sportive dell'Unione e ne disciplina in via regolamentare il funzionamento;
cc) nomina e revoca i componenti delle Commissioni istituite secondo le previsioni del presente Statuto e del regolamento di esecuzione;
dd) delibera sulle richieste di costituzione e scioglimento delle Sezioni TSN, secondo le procedure previste dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione;
ee) vigila sulla regolarità dello svolgimento delle elezioni degli organi direttivi delle Sezioni TSN;

ff) vigila sull'attività delle Sezioni TSN e dei Gruppi sportivi;
gg) può disporre visite ispettive presso le Sezioni TSN;
hh) delibera, nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione, lo scioglimento dei Consigli direttivi delle Sezioni TSN e nomina e revoca un Commissario, il quale provvede al compimento degli atti necessari per procedere al rinnovo degli organi della Sezione TSN;
ii) provvede, in caso di accertate irregolarità di gestione e di funzionamento o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e dei Comitati provinciali, nominando un Commissario, il quale, nei 60 giorni successivi, provvede all'indizione dell'Assemblea regionale o di quella provinciale, da tenersi nei 30 giorni successivi, per la ricostituzione degli organi;
ll) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per l'assolvimento dei loro compiti e delle loro funzioni;
mm) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
nn) può deliberare la costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo gli importi stabiliti dallo stesso Consiglio, in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale;
oo) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente nazionale e dal Consiglio di Presidenza sulle materie di propria competenza, adottando, occorrendo, i provvedimenti necessari per regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli atti adottati in via d'urgenza dal Presidente nazionale o dal Consiglio di Presidenza e non ratificati;
pp) attribuisce e revoca le deleghe al Presidente nazionale, al Consiglio di Presidenza per il compimento di specifiche attività, nonché per le attività istruttorie, preparatorie e prodromiche che dovessero essere necessarie e utili per un miglior esercizio delle proprie attività e funzioni e per l'esecuzione dei propri programmi e dei propri atti. Può, inoltre, in ogni momento avocare a sé il compimento di specifici atti oggetto di delega, anche senza necessità di revoca della stessa delega;
qq) propone all'Assemblea nazionale la nomina del Presidente onorario e dei Soci onorari;
rr) concede l'amnistia e l'indulto, determinando i limiti del provvedimento;
ss) delibera su tutte le materie non espressamente attribuite e riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'Unione.

Art. 20
(Consiglio di Presidenza)

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito:
   a) dal Presidente nazionale;
   b) dal Vice Presidente nazionale;
   c) da tre consiglieri nominati dal Consiglio direttivo dell'UITS, in modo che nel Consiglio di Presidenza siano presenti un consigliere eletto dai rappresentanti degli atleti e uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS o un componente dello stesso Collegio in sua sostituzione.

3. Funge da segretario del Consiglio di Presidenza il Segretario generale.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi membri tra cui il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono aver luogo, previa indicazione nell'avviso di convocazione, anche in videoconferenza. In tale caso deve comunque essere assicurata l'individuazione certa di tutti i partecipanti nel corso della riunione, la possibilità effettiva per ciascun partecipante di intervenire oralmente e di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità della deliberazione.

5. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente nazionale, anche con breve preavviso e anche tramite comunicazione telegrafica o di posta elettronica certificata, per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del Consiglio direttivo dell'UITS, quando motivi di necessità o urgenza lo richiedano e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga necessario.

7. Il Consiglio di Presidenza:
   a) esercita le funzioni delegate dal Consiglio direttivo dell'UITS;
   b) adotta, in caso di necessità e urgenza, atti su materie non rientranti nella delega e di competenza esclusiva del Consiglio direttivo dell'UITS che devono essere sottoposti per la ratifica al Consiglio direttivo stesso nella prima riunione successiva alla loro adozione, perdendo, altrimenti, la propria efficacia;
   c) delibera sulle domande di affiliazione ai fini sportivi delle Sezioni TSN e dei Gruppi sportivi e ne può deliberare la revoca per gravi infrazioni dell'ordinamento sportivo o per la perdita dei requisiti;
   d) provvede al disbrigo degli affari correnti dell'Unione.

Art. 21
(Collegio dei revisori dei conti dell'UITS)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale svolge le funzioni di Presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'Assemblea nazionale e uno dal CONI. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

2. Il membro supplente partecipa alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti in caso di temporanea assenza del membro effettivo.

3. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del suo Presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti. Delle riunioni è redatto un verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

4. Il Collegio dei revisori dei conti:
   a) effettua il riscontro sulla gestione contabile e accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Unione;
   b) vigila sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti ed effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
   c) esamina il bilancio preventivo, le relative variazioni,e il conto consuntivo;
   d) presenta all'Assemblea nazionale una propria relazione sulla gestione contabile. Al termine di ogni esercizio finanziario presenta al Consiglio direttivo dell'UITS la relazione finanziaria dell'esercizio stesso;
   e) assiste alle Assemblee nazionali e, previo invito del competente organo, alle riunioni del Consiglio direttivo dell'UITS e del Consiglio di Presidenza.

5. I componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti possono, anche individualmente, previa comunicazione al Presidente nazionale, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi centrali e periferici dell'Unione.

Sezione III
Organi periferici

Art. 22
(Comitato regionale)

1. Nelle Regioni in cui hanno sede almeno sette Sezioni TSN titolari di diritto di voto nell'Assemblea nazionale, il Consiglio direttivo dell'UITS istituisce un Comitato regionale.

2. Nella Regione Trentino Alto Adige è istituito, in ciascuna provincia autonoma in cui hanno sede almeno sette Sezioni TSN titolari di diritto di voto nell'Assemblea nazionale, un Comitato provinciale, cui sono attribuite funzioni analoghe a quelle esercitate nelle altre Regioni dai Comitati regionali.

3. Sono organi del Comitato regionale:
   a) l'Assemblea regionale;
   b) il Presidente del Comitato regionale;
   c) il Consiglio regionale.

Art. 23
(Assemblea regionale)

1. L'Assemblea regionale è costituita dai Presidenti delle Sezioni TSN con sede nel territorio della Regione e operanti nella Regione stessa, affiliate all'UITS, e aventi diritto di voto nell'Assemblea nazionale, nonché dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti, con le modalità di cui all'articolo 11, in ciascuna delle Sezioni TSN che svolgono attività sportiva, in rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea regionale, senza diritto di voto:
   a) il Presidente nazionale, o un componente del Consiglio direttivo dell'UITS da lui delegato;
   b) il Presidente del Comitato regionale e i componenti del Consiglio regionale;
   c) i Presidenti dei Comitati provinciali o i Delegati provinciali;
   d) i candidati alle cariche elettive regionali;
   e) eventuali altre persone che il Presidente del Comitato regionale ritenga opportuno invitare.

3. In caso di impedimento, i Presidenti delle Sezioni TSN possono delegare alla partecipazione in Assemblea uno dei membri in carica dei rispettivi Consigli Direttivi, ovvero, nei limiti di seguito indicati, i Presidenti di altre Sezioni TSN che abbiano diritto a partecipare all'Assemblea stessa o, in loro assenza, i Consiglieri in carica che li sostituiscono. Ciascun componente dell'Assemblea, oltre la delega di rappresentanza della propria Sezione, potrà essere portatore di:
   a) 1 sola delega, se le Sezioni di TSN affiliate operanti nella Regione sono più di venti;
   b) 2 deleghe, se le Sezioni di TSN affiliate operanti nella Regione sono più di cinquanta.

4. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono ricevere né rilasciare deleghe.

5. Il Presidente del Comitato regionale, i componenti del Consiglio regionale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati, né direttamente, né per delega.

6. L'Assemblea regionale è indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente regionale:

a) in sessione elettorale, al termine di ogni quadriennio olimpico, per eleggere, con votazioni separate e successive, il Presidente del Comitato regionale e i componenti del Consiglio regionale, e ogniqualvolta si renda necessario procedere al rinnovo delle cariche elettive per decadenza o dimissioni dei componenti degli organi regionali, secondo quanto previsto dalle norme del presente Statuto per i componenti degli organi centrali;

b) in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno, per approvare la relazione del Presidente del Comitato regionale sull'attività istituzionale e su quella sportiva nonché il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio regionale, per l'esame e la definizione del programma sportivo dell'anno successivo e per deliberare sugli altri eventuali argomenti all'ordine del giorno;

c) in sessione straordinaria, laddove ricorrano gravi circostanze che lo impongano, e, comunque:

1) su richiesta scritta e motivata presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che esprimano non meno di un terzo dei voti nell'ambito territoriale di riferimento;

2) su richiesta scritta della metà più uno dei componenti del Consiglio regionale;

3) a seguito di provvedimento d'urgenza del Presidente del Comitato regionale.

7. Il Consiglio direttivo dell'UITS provvede al controllo di legittimità delle elezioni.

8. Per le modalità di convocazione dell'Assemblea, i criteri di attribuzione del diritto di voto e le modalità di voto, l'elettorato attivo e quello passivo e quanto altro non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione relative all'Assemblea nazionale.

Art. 24
(Presidente del Comitato regionale)

1. Il Presidente del Comitato regionale rappresenta, ai fini sportivi e istituzionali, l'Unione nel territorio regionale di competenza. Esso è eletto dall'Assemblea regionale con le modalità previste dal presente Statuto per l'elezione del Presidente nazionale, in quanto compatibili.

2. Il Presidente del Comitato regionale:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale;

b) convoca, almeno una volta l'anno, nei termini e nei casi stabiliti, l'Assemblea regionale;

c) coordina, se istituiti, l'attività dei Comitati provinciali;

d) mantiene i rapporti con le Amministrazioni regionali e locali, anche al fine di stimolare un maggiore interesse per l'attività del tiro a segno, e partecipa alle riunioni di enti, organismi e commissioni, a livello regionale, nei quali sia utile o necessaria la rappresentanza dell'UITS;

e) interviene in rappresentanza dell'UITS a gare e manifestazioni di tiro a segno nella Regione di competenza;

f) segnala all' Unione le Sezioni TSN o le singole persone degne di particolari riconoscimenti;

g) segnala ai competenti organi di giustizia i soggetti passibili di sanzioni disciplinari;

h) svolge opera di propaganda per l'attività di tiro a segno nel territorio di riferimento.

3. In caso di impedimento, temporaneo o definitivo, del Presidente del Comitato regionale, nonché nell'ipotesi di dimissioni dello stesso, si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni contenute nel presente Statuto che si riferiscono al Presidente nazionale.

Art. 25
(Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto:
   a) dal Presidente del Comitato regionale e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea regionale, se il numero delle Sezioni TSN affiliate e operanti nella Regione è pari o inferiore a venti;
   b) dal Presidente del Comitato regionale e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea regionale, se il numero delle Sezioni TSN affiliate e operanti nella Regione è superiore a venti.

   In ogni caso, uno dei Consiglieri deve essere eletto tra i rappresentanti degli atleti tiratori e uno tra i rappresentanti dei tecnici.

2. I Consigli regionali entrano in carica successivamente all'avvenuta ratifica, a opera del Consiglio direttivo dell'UITS, dei risultati delle loro elezioni.

3. Il Consiglio regionale, in armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo dell'UITS, coopera con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio regionale di competenza, promuove e cura, nell'ambito di sua competenza, i rapporti con gli organi periferici del CONI, con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia istituzionale e sportiva, propone forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva.

4. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni e delle riunioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio direttivo dell'UITS.

Art. 26
(Delegati regionali)

1. Nelle Regioni in cui il numero dei soggetti affiliati all'UITS è inferiore a sette, il Consiglio direttivo dell'UITS nomina, sentiti i Presidenti delle Sezioni TSN della Regione stessa, per la durata dell'intero quadriennio olimpico, un Delegato regionale, con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale di tiro a segno e di svolgere la necessaria attività di propaganda al fine di favorire il determinarsi delle condizioni per l'istituzione del Comitato regionale.

2. I Delegati regionali, al termine di ciascun anno sportivo, dovranno presentare al Consiglio direttivo dell'UITS una dettagliata relazione circa l'attività svolta nell'esercizio del mandato ricevuto.

3. La decadenza del Consiglio direttivo dell'UITS comporta anche quella dei Delegati regionali dallo stesso nominati.

Art. 27
(Comitati provinciali)

1. Oltre ai Comitati provinciali di cui all'articolo 22, comma 2, il Consiglio direttivo dell'UITS, sentito il parere del competente Comitato regionale, può istituire nelle province in cui operino almeno nove affiliati con diritto di voto nell'Assemblea nazionale, un Comitato provinciale, composto dal Presidente del Comitato provinciale e da tre membri, tra i quali deve essere garantita la rappresentanza degli atleti tiratori e dei tecnici, eletti dall'Assemblea degli affiliati operanti nella provincia di riferimento.

2. I Comitati provinciali svolgono nell'ambito del territorio di loro competenza le funzioni e le attività corrispondenti a quelle dei Comitati regionali con i quali si coordinano.

3. I Comitati provinciali, per quel che attiene la durata, il funzionamento, le modalità di elezione del Presidente e dei loro componenti, sono sottoposti alla medesima disciplina dettata per i Comitati regionali.

Art. 28
(Delegati provinciali)

1. Laddove ne ravvisi la necessità, il Consiglio direttivo dell'UITS, sentito il parere del Comitato regionale o del Delegato regionale competente per territorio, può nominare, per la durata dell'intero quadriennio olimpico e in alternativa al Comitato provinciale, un Delegato provinciale, con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale di tiro a segno.

2. I Delegati provinciali, al termine di ciascun anno sportivo, dovranno presentare al Consiglio direttivo dell'UITS, per il tramite del competente Consiglio regionale, una dettagliata relazione circa l'attività svolta nell'esercizio del mandato ricevuto.

3. La decadenza del Consiglio direttivo dell'UITS comporta anche quella dei Delegati provinciali dallo stesso nominati.

Art. 29
(Norma di chiusura)

1. Gli organi periferici dell'UITS di cui alla presente sezione dispongono di autonomia amministrativa e contabile nei limiti stabiliti con delibera del Consiglio direttivo dell'UITS.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente sezione, agli organi periferici dell'UITS si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione in relazione ai corrispondenti organi centrali dell'UITS.

Sezione IV
Organi di giustizia

Art. 30
(Giustizia sportiva)

1. Al fine di garantire la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva, il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti federali dell'UITS e l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico nazionale e sportivo, nonché del principio di lealtà e correttezza nello svolgimento delle competizioni sportive, l'opposizione a qualsivoglia forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, al ricorso alla violenza fisica e verbale, alle frodi e alla corruzione nell'ambito di competizioni sportive, l'UITS istituisce, nel rispetto del principio di separazione dei poteri, un apparato di giustizia sportiva, composto dagli organi di cui all'articolo 9.

2. La giustizia sportiva è amministrata, all'interno dell'Unione, con competenza estesa su tutto il territorio nazionale:

a) in primo grado, dal Giudice unico sportivo in relazione alle controversie di natura tecnica, nonché dalla Commissione di disciplina in relazione alle infrazioni disciplinari;

b) in secondo grado, dalla Commissione di disciplina d'appello, competente a giudicare sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Giudice unico sportivo e della Commissione di disciplina.

3. Le funzioni inquirenti e requirenti, avanti a tutti gli organi di giustizia dell'UITS, sono svolte dal Procuratore federale, ad eccezione delle indagini riguardanti presunte violazioni delle norme sportive antidoping, attribuite all'Ufficio di Procura antidoping, istituita presso il CONI.

4. In materia di doping, trovano applicazione le norme sportive antidoping emanate dalla Giunta nazionale del CONI e restano ferme le competenze ivi previste.

5. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altre disposizioni loro applicabili.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, nel Regolamento di attuazione e nel Regolamento di giustizia, trovano applicazione i principi del diritto processuale civile, penale e amministrativo.

Art. 31
(Procuratore federale)

1. Il Procuratore federale svolge le indagini preliminari, a seguito di denuncia degli interessati, affiliati e tesserati, o degli organi centrali e periferici dell'UITS, da presentarsi alla Segreteria generale dell'UITS, o d'ufficio, quando riceva notizia di possibili violazioni di natura disciplinare da parte di affiliati o di tesserati all'UITS.

2. All'esito delle indagini preliminari, il Procuratore federale provvede all'archiviazione quando la notizia della possibile violazione risulti manifestamente infondata, perché gli elementi raccolti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

3. Quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione, egli esercita l'azione disciplinare, formulando il capo di imputazione e contestando l'addebito all'affiliato o al tesserato all'UITS.

4. Il Procuratore federale può impugnare i provvedimenti emessi dagli–organi della giustizia sportiva di primo grado.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indagine e di accusa in giudizio, il Procuratore federale si avvale di un Ufficio, composto, oltre che dal medesimo Procuratore, da un suo sostituto e da eventuali collaboratori.

6. Il Procuratore federale e il suo sostituto restano in carica per un quadriennio olimpico e sono nominati dal Consiglio direttivo dell'UITS, fra i tesserati in possesso di laurea in materie giuridiche o di comprovati requisiti di adeguata professionalità. In mancanza, possono essere nominati anche soggetti non tesserati, in possesso di laurea in materie giuridiche o di comprovati requisiti di adeguata professionalità.

Art. 32
(Giudice unico sportivo)

1. Il Giudice unico sportivo è organo giudicante monocratico di primo grado, competente sulle infrazioni di natura meramente tecnica, commesse dai tesserati all'UITS durante lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive regionali, interregionali, nazionali e internazionali, sia in Italia che all'estero.

2. Il Giudice unico sportivo decide sulla scorta degli atti trasmessi dagli Ufficiali di gara o a seguito di deferimento del Procuratore federale. Il Giudice unico sportivo può espletare la

necessaria attività istruttoria in ordine agli accadimenti occorsi durante le manifestazioni e le competizioni sportive.

3. Le decisioni assunte dal Giudice unico sportivo sono impugnabili avanti alla Commissione di disciplina d'appello.

4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Giudice unico sportivo si avvale di un sostituto.

5. Il Giudice unico sportivo e il suo sostituto restano in carica per un quadriennio olimpico e sono nominati dal Consiglio direttivo dell'UITS, fra i tesserati in possesso di laurea in materie giuridiche o di comprovati requisiti di adeguata professionalità. In mancanza, possono essere nominati anche soggetti non tesserati, in possesso di laurea in materie giuridiche o di comprovati requisiti di adeguata professionalità.

Art. 33
(Commissione di disciplina)

1. La Commissione di disciplina è organo giudicante collegiale di primo grado, competente in materia di infrazioni disciplinari commesse dagli affiliati e dai tesserati all'UITS.

2. Le decisioni assunte dalla Commissione di disciplina sono eseguite dal Presidente nazionale e sono impugnabili avanti alla Commissione di disciplina d'appello.

3. La Commissione è composta da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti. La Commissione di disciplina si avvale della collaborazione di un Segretario dalla stessa nominato.

4. I giudici della Commissione di disciplina restano in carica per un quadriennio olimpico e sono nominati, dal Consiglio direttivo dell'UITS, fra gli iscritti alle Sezioni di TSN o ai Gruppi sportivi che siano tesserati all'UITS in possesso di laurea in materie giuridiche o di comprovati requisiti di adeguata professionalità. In mancanza, possono essere nominati anche soggetti non tesserati all'UITS, in possesso di laurea in materie giuridiche o di comprovati requisiti di adeguata professionalità.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di due membri, effettivi o supplenti. La stessa delibera a maggioranza.

6. La Commissione di disciplina decide, altresì, sui ricorsi avverso decisioni del collegio dei probiviri o del proboviro delle Sezioni TSN.

Art. 34
(Commissione di disciplina d'appello)

1. La Commissione di disciplina d'appello è organo giudicante collegiale di secondo e ultimo grado, competente sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Giudice unico sportivo e della Commissione di disciplina.

2. La Commissione di disciplina d'appello è competente in primo grado sui procedimenti per doping.

3. La Commissione di disciplina d'appello è altresì competente in materia di riabilitazione del tesserato e di risoluzione dei conflitti di competenza fra i diversi organi dell'Unione.

4. La Commissione di disciplina d'appello decide, altresì, in unico grado, in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee nazionali e Periferiche ed

è competente per i ricorsi avverso la validità delle Assemblee nazionali secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia.

5. Le decisioni assunte dalla Commissione di disciplina d'appello sono eseguite dal Presidente nazionale.

6. La Commissione di disciplina d'appello è composta da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti. La Commissione di disciplina di appello si avvale della collaborazione di un Segretario dalla stessa nominato.

7. I giudici della Commissione di disciplina d'appello restano in carica per un quadriennio olimpico e sono nominati dal Consiglio direttivo dell'UITS, fra professori universitari di ruolo in materie giuridiche, magistrati, anche fuori ruolo o in pensione, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, anche non tesserati all'UITS.

8. La Commissione di disciplina d'appello si riunisce su convocazione del suo Presidente ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di due membri, effettivi o supplenti. La stessa delibera a maggioranza.

Art. 35
(Disposizioni generali sui giudici sportivi)

1. Il mandato dei giudici sportivi, di durata pari al quadriennio olimpico, è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione Disciplina d'Appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.

2. La durata del mandato dei giudici sportivi è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno nominati.

3. I giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia e non possono intrattenere rapporti di natura economica con le Sezioni di TSN, i Gruppi Affiliati e i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

4. I giudici sportivi non possono fare parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito dell'UITS.

5. I giudici sportivi sono tenuti al rispetto della riservatezza degli iscritti alle Sezioni TSN e dei tesserati all'UITS. Gli stessi non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di comunicazione di massa in relazione ai processi pendenti, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla loro definizione.

6. Le previsioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili, anche al Procuratore Federale.

Capo II
Altri organismi dell'organizzazione

Art. 36
(Consulta dei Presidenti regionali)

1. La Consulta dei Presidenti regionali è istituita dal Consiglio direttivo dell'UITS con funzioni consultive e propositive, con riferimento alle possibili azioni da intraprendere per lo sviluppo e la promozione del tiro a segno.

2. La Consulta dei Presidenti regionali è presieduta dal Presidente nazionale, o da un componente del Consiglio direttivo dell'UITS da lui delegato, ed è composta dai Presidenti dei Comitati regionali, dai Delegati regionali e dai Presidenti dei Comitati provinciali di Trento e Bolzano.

3. Il Presidente nazionale convoca la Consulta dei Presidenti regionali almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio direttivo dell'UITS.

Art. 37
(Segreteria generale)

1. La Segreteria generale è una struttura di supporto di livello dirigenziale, articolata al proprio interno in uffici non dirigenziali, cui è preposto il Segretario generale, nominato, su proposta del Presidente nazionale, dal Consiglio direttivo dell'UITS. La struttura ordinativa della Segreteria generale e la relativa dotazione di personale, con l'indicazione degli incarichi, sono riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

2. L'organizzazione degli uffici della Segreteria generale, nell'ambito dei quali viene individuato l'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Unione adottato dal Consiglio dell'UITS ed approvato dal Ministero della Difesa.

3. Per lo svolgimento delle attività di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, l'Unione può chiedere di avvalersi dell'Organismo indipendente di valutazione della performance costituito presso il Ministero della Difesa.

Art. 38
(Segretario generale)

1. Il Segretario generale costituisce l'unica posizione dirigenziale dell'UITS.

2. Il Segretario generale:
   a) ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni degli Organi elettivi centrali;
   b) provvede alla gestione amministrativa dell'Unione in base agli indirizzi del Consiglio direttivo dell'UITS, del Consiglio di Presidenza e del Presidente nazionale;
   c) sovrintende agli uffici della UITS e ne dirige il personale;
   d) coordina e dirige gli uffici che compongono la Segreteria generale nonché l'Ufficio Amministrativo nella predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione dell'UITS. Il personale dipende gerarchicamente dal Segretario generale, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici;
   e) può, con propria determinazione, autorizzare prestazioni di servizi e forniture di beni per importi non superiori a quelli fissati nel Regolamento di amministrazione e contabilità nonché autorizzare storni da una voce di spesa all'altra purché all'interno dello stesso progetto;
   f) partecipa alle riunioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio direttivo dell'UITS, del Consiglio di Presidenza e della Consulta dei Presidenti regionali svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali. Ha facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle commissioni istituite, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, salvo richiesta dei rispettivi Presidenti;
   g) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario generale può delegare il dipendente di qualifica più elevata.

4. La carica di Segretario generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio direttivo e con quella di componente degli organi delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Capo III
Disposizioni comuni ai vari organi

Art. 39
(Durata delle cariche e decadenza degli organi dell'UITS)

1. I componenti degli organi dell'UITS restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta per un solo ulteriore mandato. Essi decadono alla scadenza del quadriennio olimpico anche se subentrati o eletti nel corso del quadriennio stesso.

2. In caso di impedimento permanente o di decesso del Presidente nazionale, lo stesso e il Consiglio direttivo dell'UITS decadono dai propri incarichi e il Vice Presidente nazionale o, in assenza, il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti alle elezioni per il rinnovo delle cariche, provvede alla convocazione dell'Assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 12. Il Vice Presidente nazionale provvede alla ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche elettive.

3. In caso di dimissioni del Presidente nazionale, lo stesso e il Consiglio direttivo dell'UITS decadono dai propri incarichi, ma quest'ultimo rimane in carica unitamente al Presidente nazionale o, in caso di sua impossibilità o indisponibilità, unitamente al Vice Presidente nazionale, per provvedere alla sola ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche elettive che deve avvenire nei termini di cui all'articolo 12.

4. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente nazionale e il Consiglio direttivo dell'UITS decadono dai propri incarichi. Si considerano contemporanee le dimissioni rassegnate e presentate allo stesso Consiglio direttivo in un arco temporale di sette giorni. Il Presidente nazionale rimane in carica per provvedere alla sola ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche elettive che deve avvenire nei termini di cui all'articolo 12.

5. In caso di dimissioni o di decadenza di singoli Consiglieri, il Consiglio direttivo dell'UITS è integrato mediante la chiamata del primo dei candidati non eletti tra quelli della categoria di cui sono esponenti i Consiglieri dimissionari o decaduti, purché tale candidato abbia riportato almeno la metà dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti nella propria categoria. In assenza di candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, il Presidente nazionale, previa delibera del Consiglio direttivo dell'UITS, provvede a indire elezioni suppletive da tenersi nella prima Assemblea utile. Laddove l'impossibilità a procedere con la sostituzione dei Consiglieri dimissionari o decaduti comprometta la funzionalità dell'organo, il Presidente nazionale, previa delibera del Consiglio direttivo dell'UITS, provvede a convocare l'Assemblea nazionale nei termini di cui all'articolo 12 per lo svolgimento delle elezioni suppletive.

6. La decadenza del Consiglio direttivo dell'UITS non comporta la decadenza del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS, né degli Organi di giustizia sportiva, né degli organi periferici elettivi.

7. In caso di dimissioni o di decadenza di un componente elettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS, laddove tali cause di cessazione dall'incarico interessino il componente effettivo, lo stesso è sostituito dal membro supplente. In ogni caso si provvede alla integrazione del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS secondo le norme dettate per

l'integrazione del Consiglio direttivo dell'UITS in quanto applicabili. Quando nei casi previsti dal presente articolo o per altri motivi venga a cessare taluno dei componenti non elettivi del Collegio dei Revisori dei conti dell'UITS, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità della loro nomina. Il membro dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione da parte della competente Autorità.

8. Al Collegio dei revisori dei conti dell'UITS si applicano, in quanto compatibili, i casi di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

9. Le dimissioni che comportino la decadenza degli organi dell'UITS sono irrevocabili.

10. Le dimissioni devono essere rassegnate mediante la loro comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

11. La mancata approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del conto consuntivo dell'Unione, con votazione contraria espressa da almeno la metà più uno dei voti di tutti gli aventi diritto, comporta la decadenza del Presidente nazionale e dell'intero Consiglio direttivo dell'UITS, i quali restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento, dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche elettive, che deve essere convocata e tenuta nei termini indicati all'articolo 12 comma 2.

Art. 40
(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito della UITS, con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI, nonché con qualsiasi carica elettiva negli organi delle Sezioni TSN e degli organi periferici.

2. La carica di Consigliere è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito della UITS, con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI, nonché con qualsiasi carica elettiva negli organi delle Sezioni TSN e degli organi periferici.

3. La carica di componente del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Unione, nonché con qualsiasi carica elettiva negli organi delle Sezioni TSN e degli organi periferici.

4. Le cariche di Presidente del Comitato regionale, di Presidente del Comitato provinciale, di Delegato regionale, di Delegato provinciale sono incompatibili tra loro, con le cariche in organi centrali dell'UITS e con la carica di Presidente di Sezione TSN. Con delibera del Consiglio direttivo dell'UITS, tenuto conto di particolari situazioni locali, può essere consentita l'assunzione contestuale della carica di Delegato regionale o di delegato provinciale, con quella di Presidente di Sezione TSN.

5. L'assunzione della carica di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Unione nonché con qualsiasi carica elettiva negli organi delle Sezioni TSN e degli organi periferici.

6. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica rivestita e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità è tenuto a scegliere, nel termine massimo di dieci giorni dal sorgere della situazione di incompatibilità, quale delle cariche assunte mantenere. In caso di mancata opzione, decade dalla carica assunta posteriormente.

Art. 41
(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche federali elettive sono svolte a titolo gratuito.

2. Il Presidente nazionale ha diritto a una indennità determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio direttivo dell'UITS.

Titolo III
Capo I
Attività istituzionale e rapporti con le Sezioni TSN

Art. 42
(Sezioni TSN)

1. Le Sezioni TSN sono enti a base associativa, senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Le Sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, gestionali e di funzionamento autonomi, così come meglio definiti dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano l'attività e dallo Statuto adottato dalle Sezioni TSN secondo quanto previsto dall'articolo 45.

2. Le Sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66, dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", del relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", e dalle altre leggi e regolamenti che le disciplinano.

3. Le Sezioni TSN svolgono, altresì, attività sportive, agonistiche, amatoriali o promozionali, in regime di affiliazione all'UITS, anche sulla base di direttive degli organi centrali e in quanto equiparate alle associazioni sportive dilettantistiche ai fini di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sulla base della deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 1367 del 6 dicembre 2007.

4. Le Sezioni TSN, in particolare:
   a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una Sezione TSN;
   b) rilasciano le certificazioni di legge;
   c) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;
   d) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

5. Le Sezioni TSN svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'UITS, che ne mantiene l'unità di indirizzo sul territorio nazionale, nonché, per i profili di rispettiva competenza, sotto il controllo del Ministero della difesa, anche per quanto concerne la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità secondo le previsioni di cui all'articolo 2 lettera *f)* , e del Ministero dell'Interno per quanto attiene alle competenze a esso attribuite dalla legge n. 110 del 1975.

6. Tutte le Sezioni TSN che svolgono attività istituzionale sono riconosciute dall'UITS ai fini sportivi. Il riconoscimento ai fini sportivi delle Sezioni TSN viene meno a seguito

dello scioglimento della Sezione stessa. L'UITS curerà, ogni anno, la pubblicazione dell'elenco completo delle Sezioni TSN riconosciute.

7. Tutte le Sezioni TSN che esercitano attività sportive, siano esse agonistiche, amatoriali o promozionali, devono affiliarsi annualmente all'Unione ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 49 del presente Statuto, corrispondendo la relativa quota stabilita dal Consiglio direttivo dell'UITS. Le stesse Sezioni si impegnano a osservare e far osservare ai propri iscritti e tesserati le normative della UITS, del CONI e delle Federazioni internazionali alle quali l'Unione aderisce, nonché a far osservare ai propri iscritti e tesserati le decisioni e deliberazioni adottate dagli organi nel rispetto delle proprie competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni dell'Unione.

8. Tutte le Sezioni TSN, sia che svolgano attività istituzionale sia che svolgano attività sportiva, hanno diritto di voto nell'Assemblea nazionale secondo quanto previsto nel presente Statuto.

9. L'attività delle Sezioni TSN, fatto salvo che per l'esercizio delle funzioni pubbliche a esse attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

Art. 43
(Costituzione delle Sezioni TSN)

1. Alla costituzione o ricostituzione di una Sezione TSN si provvede su iniziativa di almeno cinquanta cittadini italiani o della Unione Europea che abbiano raggiunto la maggiore età. Il Consiglio direttivo dell'UITS, verificati i presupposti per la costituzione della Sezione, anche in relazione alla eventuale vicinanza di altre Sezioni TSN già esistenti e alla eventuale necessità di garantire un migliore espletamento della attività istituzionale sul territorio, ne delibera la costituzione provvedendo alla nomina di un Commissario con il compito di:

a) accertare la possibilità di ripristino di un poligono demaniale già esistente sul territorio interessato, ovvero, individuare un'area idonea per la realizzazione delle strutture della costituenda Sezione TSN;
b) reperire le risorse necessarie per la realizzazione delle strutture della costituenda Sezione TSN;
c) accettare le iscrizioni di coloro che vi sono obbligati per legge e di coloro che intendono svolgere volontariamente attività sportiva o di addestramento al tiro;
d) compiere ogni attività necessaria e prodromica alla costituzione della Sezione TSN;
e) convocare l'Assemblea degli iscritti per la elezione dei primi organi della Sezione TSN.

Il Consiglio direttivo dell'UITS, tenuto conto di peculiari situazioni locali e della necessità di garantire sul territorio un adeguato livello delle attività istituzionali delle Sezioni TSN, può effettuare ogni utile azione per promuovere la costituzione in loco di una nuova Sezione TSN, anche deliberandone la costituzione su iniziativa di un numero di cittadini inferiore a quello previsto nel primo periodo del presente comma.

2. La Sezione TSN così costituita può iniziare la propria attività sportiva e istituzionale solo dopo l'accertamento da parte dell'UITS e delle competenti autorità vigilanti, per quanto di rispettiva competenza, della sussistenza di tutti i requisiti di legge.

3. La delibera del Consiglio direttivo dell'UITS di costituzione di una Sezione TSN ne implica il riconoscimento ai fini sportivi.

4. In ogni comune può essere costituita una sola Sezione TSN. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'UITS, una o più delegazioni per Sezione TSN, prive di

autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla Sezione TSN di appartenenza.

Art. 44
(Poligoni di tiro delle Sezioni TSN)

1. I poligoni e i campi di tiro delle Sezioni TSN possono appartenere al demanio militare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", ad altri enti pubblici, a privati o alle stesse Sezioni TSN.

2. Se il poligono o il campo di tiro deve impiantarsi su terreni non appartenenti al demanio militare, siano essi di altri enti pubblici o di privati, la Sezione TSN provvede alla stipula degli atti e dei contratti necessari per assicurarsene il pacifico godimento con il proprietario dell'area o, comunque, con il soggetto legittimato a disporne.

Art. 45
(Statuto delle Sezioni TSN)

1. Ciascuna Sezione TSN adotta, con deliberazione dell'Assemblea degli iscritti alla Sezione TSN, uno Statuto sulla base del modello approvato con le modalità di cui all'articolo 19 che ne disciplina il funzionamento.

2. In ogni caso, lo Statuto delle Sezioni TSN deve prevedere:
   a) l'istituzione dei seguenti organi:
      1) l'Assemblea degli iscritti;
      2) il Presidente della Sezione TSN;
      3) il Consiglio direttivo della Sezione TSN;
      4) il Collegio dei revisori (o il revisore) dei conti della Sezione TSN;
      5) il Collegio dei probiviri o il proboviro, laddove la Sezione TSN ne ritenga utile l'istituzione;
   b) l'attribuzione del diritto al voto in Assemblea a tutti gli iscritti maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla Sezione TSN di appartenenza nella misura più elevata tra quelle previste per le varie categorie di iscritti;
   c) le modalità di elezione del Presidente, del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori (o del revisore) dei conti e del Collegio dei probiviri o del proboviro della Sezione TSN. Il Presidente e il Consiglio direttivo della Sezione TSN devono essere eletti tra gli iscritti alla Sezione tesserati UITS;
   d) le modalità di partecipazione, su invito del Consiglio direttivo della Sezione TSN, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici alle riunioni del Consiglio direttivo stesso aventi all'ordine del giorno materie di loro interesse;
   e) le funzioni di ciascuno degli organi della Sezione TSN;
   f) l'attribuzione della legale rappresentanza della Sezione TSN in via esclusiva al suo Presidente. Al Presidente della Sezione TSN può anche essere riconosciuta la possibilità di adottare in via d'urgenza atti di competenza del Consiglio direttivo della Sezione TSN, da sottoporre al Consiglio stesso per la ratifica nella prima riunione utile;
   g) la durata in carica per quattro anni degli organi elettivi della Sezione TSN;
   h) la stretta osservanza da parte degli organi delle Sezioni TSN, dei direttori e istruttori degli obblighi di legge sugli stessi gravanti, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 31 della legge n. 110 del 1975, e a quelli di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286;

i) la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati i cui dipendenti sono obbligati, ai sensi di legge, a iscriversi a una Sezione TSN;
l) le modalità di redazione del bilancio e i termini della trasmissione alla UITS dei dati di suo interesse su moduli dalla stessa predisposti.

Art. 46
(Iscritti alle Sezioni TSN)

1. Devono iscriversi a una Sezione TSN coloro i quali prestano servizio armato presso enti pubblici o privati, coloro che intendano richiedere la certificazione di idoneità al maneggio delle armi e tutti coloro che vi sono obbligati per legge (iscritti d'obbligo).

2. Possono iscriversi alle Sezioni TSN i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione Europea che intendano addestrarsi al tiro o praticare lo sport del tiro a segno, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto della Sezione (iscritti volontari).

3. I minori che abbiano compiuto il decimo anno di età possono essere iscritti alla Sezione per praticare il solo tiro con strumenti ad aria compressa o gas compressi di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Per l'iscrizione dei minori occorre l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

4. Gli stranieri residenti in Italia non appartenenti all'Unione Europea possono iscriversi a una Sezione TSN purché sussistano condizioni di reciprocità. A tal fine essi sono tenuti a dimostrare, con idonea documentazione, che nel loro Stato i cittadini italiani possono iscriversi a enti omologhi al Tiro a Segno nazionale o, comunque, svolgere l'esercizio del tiro a segno.

Art. 47
(Entrate delle Sezioni TSN)

1. Le entrate delle Sezioni TSN sono costituite da:
   a) quote annuali dei propri iscritti;
   b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
   c) proventi dell'attività sportiva e ludica;
   d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità, previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello Statuto della Sezione TSN;
   e) contribuzioni o corrispettivi relativi a sponsorizzazioni o allo svolgimento di attività didattiche, promozionali, pubblicitarie o a ogni altra attività svolta in conformità allo Statuto.

Titolo IV
Capo I
Attività sportiva

Art. 48
(Attività e discipline sportive)

1. L'attività sportiva svolta dalla UITS è a carattere dilettantistico ed è suddivisa in attività competitiva e attività non competitiva, amatoriale o promozionale. Essa è

disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti adottati in conformità allo stesso e dalle norme sportive antidoping.

2. L'UITS riconosce e disciplina le seguenti specialità sportive del tiro a segno: armi a fuoco lunghe e corte, anche ad avancarica, nonché quelle ad aria compressa o a gas compressi, balestre e similari.

Capo II
Affiliazione

Art. 49
(Affiliazione all'UITS delle Sezioni TSN e dei Gruppi sportivi)

1. Le Sezioni TSN e i Gruppi sportivi che intendano praticare l'attività sportiva del tiro a segno, sia agonistica che amatoriale - necessariamente senza scopo di lucro - devono essere riconosciuti ai fini sportivi dall'Unione e richiedere l'affiliazione o la riaffiliazione alla UITS secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione. Se la domanda di affiliazione è accolta, le Sezioni TSN e i Gruppi sportivi sono riconosciuti ai fini sportivi da parte del Consiglio nazionale del CONI o, per delega di esso, da parte del Consiglio direttivo dell'UITS. Il riconoscimento ai fini sportivi delle Sezioni TSN può avvenire anche ai sensi dell'articolo 43.

2. Sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delibera il Consiglio di Presidenza, la quota annua di affiliazione è stabilita dal Consiglio direttivo dell'UITS.

3. L'affiliazione ha validità per l'anno solare in cui è richiesta. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e al pagamento delle quote annuali di competenza della UITS, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

4. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione ai fini sportivi, può essere proposto ricorso alla Giunta nazionale del CONI ai sensi dell'articolo 7, comma quinto, lettera *n)*, dello Statuto del CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di giustizia sportiva.

Art. 50
(Diritti e obblighi degli affiliati)

1. Gli affiliati hanno diritto:
   a) di partecipare alle Assemblee nazionali e periferiche dell'Unione, secondo quanto previsto dalle norme del presente Statuto;
   b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.

2. Gli affiliati:
   a) hanno l'obbligo di osservare e far osservare ai propri iscritti lo Statuto e i regolamenti dell'Unione, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e di quelli delle Sezioni TSN ove i singoli iscritti tesserati pratichino l'attività di tiro;
   b) hanno l'obbligo di provvedere agli adempimenti di carattere economico, previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio direttivo dell'UITS;
   c) sono tenuti a mettere a disposizione dell'UITS gli atleti che fossero richiesti e selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Art. 51
(Cessazione della affiliazione all'UITS)

1. Costituiscono causa di cessazione dell'affiliazione all'UITS:
   a) il recesso;
   b) lo scioglimento che determini la cessazione dell'attività della Sezione TSN o del Gruppo sportivo affiliato;
   c) l'inattività sportiva per due stagioni sportive consecutive del Gruppo sportivo o la sua mancata riaffiliazione annuale;
   d) la revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio direttivo dell'UITS.

2. Le Sezioni TSN e i Gruppi sportivi sono comunque tenuti al versamento delle quote dovute per l'anno in corso al momento del verificarsi dell'evento cui consegue la cessazione della affiliazione alla UITS.

Capo III
Tesseramento

Art. 52
(Tesseramento e vincolo sportivo)

1. L'iscritto a una Sezione TSN o l'appartenente a un Gruppo sportivo, per svolgere attività sportiva, anche non competitiva, deve tesserarsi all'UITS per la Sezione TSN o il Gruppo sportivo di appartenenza, contraendo con essi un vincolo sportivo della durata di un anno solare. Il tesseramento è valido per l'anno solare in cui viene richiesto e non è previsto il rinnovo tacito.

2. L'iscritto a più Sezioni TSN è tesserato all'UITS presso una sola Sezione TSN, o presso un solo Gruppo sportivo, che deve risultare dalla tessera UITS.

3. Il tesseramento dei tiratori e dei dirigenti delle Sezioni TSN e dei Gruppi sportivi è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione della Sezione TSN o del Gruppo sportivo cui il richiedente è iscritto.

4. Le modalità di attuazione del vincolo sportivo, le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, in relazione alla peculiarità delle singole discipline sportive.

5. Per quanto non previsto dalla norme contenute nel presente Statuto, il tesseramento è disciplinato nel Regolamento di attuazione.

Art. 53
(Categorie di tesserati)

1. L'UITS prevede le seguenti categorie di tesserati:
   a) tiratori, per tali intendendosi coloro i quali richiedono il tesseramento al fine di praticare attività sportiva competitiva;
   b) frequentatori, per tali intendendosi coloro che intendono coltivare l'esercizio del tiro a segno quale attività non competitiva;
   c) dirigenti dell'Unione, per tali intendendosi coloro i quali ricoprono cariche elettive negli organi direttivi centrali e periferici dell'UITS o sono da questi nominati;
   d) dirigenti delle Sezioni TSN e dei Gruppi sportivi, per tali intendendosi i componenti dei rispettivi Consigli direttivi e Collegi dei revisori dei conti;
   e) tecnici, per tali intendendosi coloro i quali richiedono il tesseramento per lo svolgimento di mansioni tecniche e sportive nell'ambito del tiro a segno;
   f) Ufficiali di gara;

g) Presidente onorario e soci onorari.

2. I soggetti di cui al precedente comma entrano a far parte dell'UITS rispettivamente: per le lettere *a)* e *b)* alla data del tesseramento, per le lettere *c)*, *d)* e *g)* alla data dell'elezione o della nomina, per le lettere *e)*, *f)* alla data della nomina.

3. I dirigenti dell'Unione delle Sezioni TSN e dei Gruppi sportivi di cui ai precedenti commi hanno diritto all'apposita tessera o certificato all'atto della loro elezione o della loro nomina. Gli Ufficiali di gara hanno diritto alla tessera certificato a seguito del loro inquadramento nei rispettivi ruoli sportivi.

4. Coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o con il mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti non possono essere tesserati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data che sarà attestata a tali fini dalla Segreteria generale. Il tesseramento dei soggetti di cui al precedente periodo è comunque subordinato alla esecuzione della intera sanzione irrogata.

Art. 54
(Presidente onorario e soci onorari dell'UITS)

1. La carica di Presidente onorario viene conferita dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio direttivo dell'UITS, a colui che, con operosità continuata e segnalati servigi resi agli sport del tiro a segno, abbia ricoperto la carica di Presidente nazionale.

2. La carica di Presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

3. Sono Soci onorari coloro che, avendo acquisito eccezionali benemerenze verso gli sport del tiro a segno, vengono nominati tali dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio direttivo dell'UITS.

4. Il Presidente onorario può partecipare alla Assemblea nazionale senza diritto di voto.

5. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche si intendono rilasciate a vita, salva motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea nazionale.

Art. 55
(Diritti e obblighi dei tesserati)

1. I tesserati di qualsiasi categoria, a eccezione dei soci onorari, hanno diritto:
   a) di partecipare all'attività competitiva e all'attività non competitiva amatoriale e promozionale di tiro a segno;
   b) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive.

2. L'UITS garantisce e tutela la posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione e compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale.

3. I tesserati hanno l'obbligo:
   a) di osservare il presente Statuto e i regolamenti dell'UITS, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le previsioni del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'UITS;
   b) di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del CONI e delle federazioni

internazionali cui l'UITS aderisce, e, comunque, quelle contenute nel Codice di comportamento etico-sportivo e nelle norme sportive antidoping del CONI.

4. I tesserati devono, altresì, astenersi dall'effettuare o accettare, direttamente o indirettamente, scommesse aventi a oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito dell'attività sportiva della UITS.

5. Gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della UITS nonché a onorare il ruolo rappresentativo a essi conferito.

Art. 56
(Cessazione del tesseramento)

1. I tesserati cessano di appartenere alla UITS:
   a) per rinuncia;
   b) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
   c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi sportivi di giustizia;
   d) nei casi di cui all'articolo 51, fatta salva la facoltà di richiedere il tesseramento presso altra Sezione TSN o altro Gruppo sportivo.

Capo IV
Gruppi sportivi

Art. 57
(Gruppi sportivi)

1. Può essere costituito un Gruppo sportivo di tiro a segno, senza scopo di lucro, per partecipare con denominazione propria all'attività sportiva nazionale individuale e di squadra:
   a) per ogni Forza Armata dello Stato;
   b) per ogni Corpo Armato dello Stato o di altri enti locali;
   c) per il Centro universitario sportivo italiano (CUSI).

Tutti i gruppi sportivi, compresi quelli dei corpi armati e degli enti locali, devono, comunque, essere costituiti su base nazionale.

Art. 58
(Gruppi sportivi militari)

1. I Gruppi sportivi di cui all' articolo 57, rappresentati nel Comitato sportivo militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e ottenere l'affiliazione all'Unione purché non abbiano scopo di lucro. I Gruppi sportivi di cui al presente articolo possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto. I componenti degli organi direttivi dei Gruppi sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati all'UITS.

2. La partecipazione degli atleti dei Gruppi sportivi militari a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta dell'Unione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

3. La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza

su motivata richiesta dell'Unione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

Titolo V
Capo I
Giustizia sportiva

Art. 59
(Vincolo di giustizia)

1. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti gli affiliati e dei tesserati all'UITS.

2. Gli affiliati e i tesserati all'UITS hanno l'onere di adire esclusivamente gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280.

3. L'inosservanza del vincolo di giustizia può comportare l'applicazione di sanzioni, adeguate alla violazione, a carico dell'affiliato o del tesserato all'UITS.

Art. 60
(Clausola compromissoria)

1. Gli affiliati e i tesserati all'UITS si impegnano, altresì, a rimettere a giudizio arbitrale tutte le controversie, che possano essere decise da arbitri ai sensi dell'articolo 806 del Codice di procedura civile, connesse allo svolgimento dell'attività sportiva e associativa espletata nell'ambito dell'UITS, che esulino dalla competenza degli organi di giustizia federale.

2. Il Collegio arbitrale è composto da un Presidente e da due arbitri. Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un arbitro con atto scritto, notificato all'altra parte; il Presidente è nominato congiuntamente dai due arbitri designati dalle parti.

3. In caso di inerzia della parte rispetto alla nomina dell'arbitro o di disaccordo degli arbitri sulla nomina del Presidente, vi provvede, su istanza di parte, il Presidente della Commissione di disciplina d'appello.

4. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, in modo irrituale, con decisione inappellabile.

5. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente e deve essere depositato, ai fini della sua esecuzione, entro quindici giorni dalla sottoscrizione da parte del Collegio arbitrale, presso la Segreteria generale, che ne cura la notifica alle parti.

6. Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, il procedimento arbitrale si svolge secondo le modalità definite dal Regolamento di giustizia dell'UITS.

7. L'inosservanza della suddetta clausola compromissoria può comportare l'applicazione di sanzioni adeguate alla violazione, a carico dell'autore della stessa.

Art. 61
(Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport)

1. Le controversie fra l'UITS e gli affiliati o i tesserati alla stessa possono essere devolute alla cognizione del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport istituito presso il CONI, laddove siano esauriti i gradi di giustizia interni all'Unione, o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale.

2. Non possono comunque essere devolute alla cognizione del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport le controversie in materia di doping e quelle che abbiano condotto all'applicazione di sanzioni della durata inferiore a centoventi giorni.

3. Lo svolgimento del giudizio avanti al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è regolato dall'articolo 12-*ter* dello Statuto del CONI e dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive adottato dall'Alta Corte di giustizia sportiva istituita presso il CONI.

Art. 62

(Norme comuni allo svolgimento dei giudizi sportivi federali)

1. Il giudizio sportivo federale si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizione di parità, avanti al giudice terzo e imparziale.

2. Il processo di primo grado inizia a seguito dell'esercizio della azione da parte del Procuratore federale o, nel caso di violazione di norme di natura meramente tecnica, anche su segnalazione degli Ufficiali di gara.

3. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa.

4. Quando nel corso del giudizio emergono nuove contestazioni nei confronti dell'affiliato o del tesserato all'UITS, il Procuratore federale deve formulare un nuovo capo di imputazione e contestare il nuovo addebito.

5. È assicurato il diritto di difesa dell'affiliato o del tesserato all'UITS, il quale può farsi assistere, a proprie spese, da un difensore di propria fiducia.

6. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.

7. Le decisioni dei giudici sportivi federali devono essere sempre motivate.

8. Le decisioni definitive adottate dai giudici sportivi federali devono essere trasmesse al CONI, a cura della Segreteria generale, per l'inserimento nel registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso lo stesso.

9. Ogni grado del giudizio sportivo federale deve svolgersi nel rispetto dei termini, comunque non superiori a giorni 90, fissati dal Regolamento di giustizia.

10. Le decisioni emesse dal Giudice unico sportivo e dalla Commissione di disciplina possono essere impugnate avanti alla Commissione di disciplina d'appello con ricorso motivato, da proporsi entro 20 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento alla parte. Le decisioni della Commissione di disciplina d'appello sono definitive.

11. È garantita la facoltà di astensione del giudice sportivo e la possibilità di ricusazione del medesimo a opera delle parti, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento di giustizia dell'UITS.

12. È riconosciuta la possibilità di revisione del giudizio sportivo federale definito con decisione definitiva, nei casi e nei modi definiti dal Regolamento di giustizia dell'UITS.

13. È altresì garantita la possibilità, per il soggetto sanzionato, di chiedere la riabilitazione, secondo le modalità di cui al Regolamento di giustizia dell'UITS. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.

Art. 63

(Provvedimenti cautelari)

1. Il Giudice unico sportivo e la Commissione di disciplina possono adottare, su richiesta del Procuratore federale, provvedimenti cautelari, della durata massima di 60 giorni.

2. I provvedimenti cautelari sono revocabili e modificabili da parte del giudice che li ha adottati sino alla conclusione della fase dibattimentale.

3. Avverso i medesimi provvedimenti cautelari è ammesso reclamo avanti alla Commissione di disciplina d'appello.

Art. 64
(Esecutorietà delle decisioni di primo grado)

1. Le decisioni adottate in primo grado dal Giudice unico sportivo e dalla Commissione di disciplina sono immediatamente esecutive.

2. La proposizione di impugnazione avverso una decisione di primo grado non sospende l'esecutorietà o l'esecuzione del provvedimento. La Commissione di disciplina d'appello può, tuttavia, su richiesta dell'interessato, sospenderne, in tutto o in parte, l'esecuzione o l'esecutorietà, ricorrendo gravi motivi.

Art. 65
(Provvedimenti di clemenza)

1. Il provvedimento di grazia è adottato dal Presidente nazionale, al ricorrere dei presupposti indicati nel Regolamento di giustizia, dopo che l'affiliato o il tesserato all'UITS abbiano scontato almeno la metà della pena comminata.
2. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia può essere concesso solo dopo cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
3. I provvedimenti di amnistia e indulto sono adottati dal Consiglio direttivo dell'UITS, secondo le modalità e nei casi indicati nel Regolamento di giustizia.
4. I suddetti provvedimenti di clemenza non sono applicabili nei confronti dei tesserati all'UITS a carico dei quali sia stata accertata la violazione delle norme sportive antidoping.

Art. 66
(Disposizioni speciali in materia di doping e di etica sportiva)

1. L'UITS si conforma alle norme sportive antidoping emanate dalla Giunta nazionale del CONI, da intendersi automaticamente ed espressamente recepite all'interno dell'ordinamento federale.

2. Avverso i provvedimenti emessi, in materia di doping, dalla Commissione di disciplina d'appello, è ammesso ricorso al Tribunale nazionale antidoping istituito presso il CONI.

3. L'UITS si conforma, inoltre, al Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal CONI, da intendersi automaticamente ed espressamente recepito all'interno dell'ordinamento federale.

Capo II
Infrazioni disciplinari e sanzioni

Art. 67
(Infrazioni disciplinari)

1. Costituiscono infrazioni disciplinari, sanzionabili con l'adozione delle misure di cui all'articolo 68:
   a) la violazione, da parte degli affiliati o dei tesserati all'UITS, delle norme dell'ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto della Sezione TSN di appartenenza e dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell'UITS, nonché del principio di correttezza e lealtà;
   b) il compimento, da parte dei tesserati all'UITS, direttamente o a mezzo di terzi, di illeciti sportivi, ossia di atti o comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio agonistico. In

particolare, integra illecito sportivo, ai sensi della presente norma, anche il compimento di atti diretti a violare le norme sull'età degli atleti od a consentire ad altri la realizzazione di tale illecito, nonché a consentire la partecipazione alle competizioni di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica;

c) l'adozione, da parte dei tesserati all'UITS, di comportamenti non regolamentari durante lo svolgimento di una competizione sportiva;

d) l'esternazione, da parte dei tesserati all'UITS, di dichiarazioni, scritte o orali, lesive dell'immagine dell'Unione o del prestigio, dignità e onorabilità degli organi della stessa;

e) la somministrazione o l'uso, da parte dei tesserati all'UITS, di sostanze e metodi dopanti, vietati dagli appositi Regolamenti adottati in materia dal CONI e dalle altre autorità competenti;

f) la violazione, da parte dei tesserati all'UITS dei più elevati livelli dilettantistici, del divieto di effettuare od accettare, direttamente od indirettamente, scommesse aventi a oggetto i risultati delle competizioni organizzate nell'ambito dell'Unione.

Art. 68
(Sanzioni disciplinari)

1. Nei confronti degli affiliati all'UITS che commettono le infrazioni di cui all'articolo 67, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

a) avvertimento-diffida;
b) sospensione da ogni attività sportiva fino a un mese;
c) sospensione da ogni attività sportiva fino a due anni;
d) sospensione da ogni attività sportiva fino a cinque anni.

2. Nei confronti dei tesserati all'UITS che commettono le infrazioni di cui all'articolo 67, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

a) avvertimento-diffida;
b) sospensione da ogni attività sociale e sportiva fino a un mese;
c) sospensione da ogni attività sociale e sportiva fino a due anni;
d) sospensione da ogni attività sociale e sportiva fino a cinque anni;
e) radiazione.

3. L'avvertimento - diffida viene irrogato per trasgressioni lievi alle norme dell'ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto della Sezione TSN di appartenenza o dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell'UITS, nonché del principio di correttezza e lealtà, o per atti di indisciplina lievi, commessi dagli affiliati o dai tesserati all'UITS nei confronti dei dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La sospensione da ogni attività sociale o sportiva fino a un mese viene irrogata in caso di commissione delle infrazioni di cui all'articolo 67 o per atti di indisciplina, che non conducano all'applicazione della misura di minor rigore dell'avvertimento-diffida. Essa comporta l'esclusione, per la sua durata, da ogni attività sociale e sportiva del tiro a segno nazionale.

5. Le sanzioni della sospensione da ogni attività sociale o sportiva fino a due anni o fino a cinque anni vengono irrogate - a seconda della natura, della specie, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità del fatto contestato, dell'intensità del dolo o del grado di colpa in capo al trasgressore, nonché della gravità del danno eventualmente cagionato al danneggiato - in caso di commissione di gravi infrazioni di cui all'articolo 67, per il compimento di atti di indisciplina gravi, nonché di atti pregiudizievoli per gli interessi sociali e federali e per l'immagine dell'UITS. Esse comportano, per la loro durata, l'esclusione da ogni attività sociale e sportiva del Tiro a Segno nazionale, nonché la ineleggibilità alle cariche sociali e federali.

6. La sanzione della radiazione viene inflitta in caso di commissione di ripetute e gravi infrazioni di cui all'articolo 67, per ripetuti e gravi atti di indisciplina, commessi dai tesserati all'UITS, per ripetuti gravi abusi o atti di insubordinazione nell'assolvimento degli incarichi direttivi, nonché per condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno o per altri fatti, anche estranei all'attività del tiro a segno nazionale, di gravità tale da compromettere la figura morale del tesserato. Essa comporta la cessazione immediata dall'appartenenza alle Sezioni di TSN e il ritiro della tessera dell'UITS.

7. La inosservanza da parte del tesserato delle disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 costituisce grave infrazione disciplinare, sanzionabile anche attraverso l'irrogazione della misura della radiazione.

8. Le sanzioni di cui sopra sono inflitte dal Giudice unico sportivo, in caso di infrazioni di natura meramente tecnica, o dalla Commissione di disciplina, in caso di diverse infrazioni disciplinari, secondo le modalità e le procedure di cui al Regolamento di giustizia dell'UITS.

Titolo VI
Capo I
Patrimonio e gestione finanziaria dell'UITS

Art. 69
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito dalle entrate senza specifica destinazione a norma dell'articolo 70, e dai beni risultanti da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto a cura della Segreteria generale e vistato dal Collegio dei revisori dei conti dell'UITS. Nel libro inventario sono registrati separatamente i beni ricevuti in uso.

Art. 70
(Entrate dell'UITS)

1. Le entrate dell'Unione sono costituite da:
   - *a)* importi, nella misura determinata con delibera del Consiglio direttivo dell'UITS:
     1) non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle Sezioni TSN a qualunque titolo;
     2) relativi alla quota di tesseramento all'UITS presso le Sezioni TSN e i Gruppi sportivi;
     3) relativi alla quota di affiliazione annuale;
   - *b)* contributi e finanziamenti erogati dal CONI per le attività sportive e agonistiche;
   - *c)* donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal Consiglio direttivo dell'UITS;
   - *d)* eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
   - *e)* corrispettivi per eventuali attività rese;
   - *f)* entrate eventuali e diverse;
   - *g)* rendite patrimoniali.

Art. 71
(Amministrazione e contabilità)

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UITS come risultanti dal presente Statuto.

Art. 72
(Esercizio finanziario e approvazione dei bilanci)

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Tutte le entrate e le uscite dell'Unione devono essere inserite in un unico bilancio. Il bilancio è redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Unione. La struttura del bilancio e i criteri di redazione delle scritture contabili sono disciplinati da apposito regolamento di amministrazione.

3. Il conto consuntivo, redatto dal Consiglio direttivo dell'UITS e approvato dall'Assemblea nazionale, è trasmesso per la necessaria approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS, alla Giunta nazionale del CONI, per quanto di sua competenza in relazione alla attività sportiva, e al Ministero della difesa.

Capo II
Norme transitorie e finali

Art. 73
(Medaglie e diplomi di benemerenza)

1. Le norme per il conferimento delle medaglie e dei diplomi di benemerenza dell'UITS sono stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

2. Tali riconoscimenti sono conferiti dal Consiglio Direttivo dell'UITS di iniziativa o su proposta degli Organi periferici, delle Sezioni TSN e dei Gruppi sportivi.

Art. 74
(Regolamenti)

1. Il Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è deliberato dal Consiglio direttivo dell'UITS entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto ed è ratificato dal Ministero della difesa e dal competente organo del CONI.

2. Il Regolamento di giustizia è sottoposto all'esame del competente organo del CONI.

Art. 75
(Modifiche allo Statuto)

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo dell'UITS, ovvero da un numero di Sezioni TSN o di Gruppi sportivi pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti a essi spettanti a qualsiasi titolo in Assemblea nazionale. In quest'ultima ipotesi la proposta di

modifica dello Statuto deve essere presentata al Consiglio direttivo dell'UITS e il Presidente ne inserirà l'esame nell'ordine del giorno della prima Assemblea nazionale utile.

2. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea nazionale straordinaria a maggioranza assoluta dei presenti in Assemblea. Le modifiche dello Statuto devono comunque essere approvate da un numero di voti pari ad almeno un terzo del totale dei voti spettanti a qualsiasi titolo a tutti gli aventi diritto al voto ed essere successivamente approvate dai competenti enti vigilanti.

Art. 76
(Segni distintivi dell'UITS e delle Sezioni TSN)

1. I segni distintivi dell'UITS sono conformi a quelli riportati nell'allegato 2

2. Le Sezioni TSN adottano i segni distintivi previsti dai rispettivi Statuti.

Art. 77
(Entrata in vigore e abrogazione del precedente Statuto)

1. Il presente Statuto, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, previa ratifica a fini sportivi da parte del CONI, entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data del decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto è abrogato il precedente Statuto dell'Unione italiana tiro a segno approvato con decreto del Ministro della difesa del 31 maggio 2001.

Art. 78
(Norma transitoria)

1. Il limite alla rieleggibilità dei componenti degli organi dell'UITS di cui all'articolo 39 entra in vigore dal primo rinnovo degli organi dell'UITS successivo all'approvazione del presente Statuto.

2. Gli organi elettivi dell'UITS in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza. Tuttavia, decadono dalla carica i componenti del Consiglio direttivo dell'UITS e del Collegio dei revisori dei conti dell'UITS nominati dal Presidente nazionale.

3. Fino alla adozione del regolamento di attuazione del presente Statuto e degli altri regolamenti dallo stesso previsti, rimangono validi, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti in vigore all'atto della sua approvazione.

4. Le Sezioni TSN riconosciute alla data di approvazione del presente Statuto sono riportate nell'allegato 3 che è aggiornato sulla base delle delibere adottate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. *dd)* dello statuto.